

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente - del 09/09/2021
Dott. TALERICO Palma - Consigliere - SENTENZA
Dott. APRILE Stefano - rel. Consigliere - N. 2585
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere - N. 8172/2021
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.L., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di AREZZO;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE STEFANO;
lette le conclusioni del PG FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
dato avviso al difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigetto la richiesta avanzata nell'interesse di L.L. volta alla rideterminazione della pena individuata dal pubblico ministero (provvedimento di esecuzione n. 168/2020 del 4 gennaio 2021 in relazione alla sentenza del Tribunale di Arezzo in data 16 luglio 2020, irrevocabile in data 30 novembre 2020), escludendo la fungibilita' del periodo di sei mesi e venti giorni nel quale il condannato e' stato sottoposto cumulativamente alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Foiano e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
2. Ricorre L.L., a mezzo del difensore avv. Fabrizio Betti, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 657 c.p.p., perche', data la forte restrizione alla liberta' di movimento sofferta dall'imputato per la sottoposizione congiunta a due misure cautelari, il periodo in questione e' di fatto consistito in una privazione della liberta' personale paragonabile a quella degli arresti domiciliari e, quindi, della custodia cautelare in carcere, sicche' andava dichiarato fungibile con la pena da espiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile perche' manifestamente infondato.
2. La giurisprudenza di legittimita' e' da tempo orientata ad affermare che "ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (nella specie, la previsione del divieto di allontanarsi dall'abitazione estesa all'intera giornata) e' fungibile con la pena inflitta" (Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861).
Si e' anche chiarito, cosi' sottolineando la necessita' che la misura cautelare sia incentrata sulla estesa protrazione dell'obbligo di permanenza domiciliare, che "ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non e' fungibile, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari" (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016 - dep. 2017, Curea, Rv. 271043).
Nella fattispecie la Corte di legittimita' ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la

fungibilita' con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore notturne.

2.1. Da tali pronunce, espressione di un orientamento consolidato, si desume che l'elemento discrezionale in grado di assimilare agli arresti domiciliari le restrizioni subite in forza della sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con annesso obbligo di permanenza domiciliare devono essere anzitutto arbitrarie, cioe' non giustificate da specifiche necessita' cautelari, e inoltre di tale estensione temporale da limitare, per la maggior parte della giornata, la liberta' di uscire dall'abitazione.

Il fulcro della possibilita' di assimilare agli arresti domiciliari l'obbligo di dimora e', cioe', rappresentato dalla imposizione del connesso divieto di allontanamento dall'abitazione ex art. 283 c.p.p., comma 4, per un lasso temporale quotidiano che risulti eccedente, per un verso, le specifiche esigenze cautelari e, per altro verso, l'arco di tempo che usualmente viene trascorso nella dimora per le ordinarie necessita' di vita, riposo e cura della propria o altrui persona, cosi' oltrepassandosi quella naturale soglia di sacrificio che deriva necessariamente dalla sottoposizione a una misura cautelare.

3. Ebbene, a fronte di tale radicato orientamento, del quale il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, il ricorso si limita ad asserire che, in ragione dell'onerosita' e gravosita' dell'obbligo di dimora e della contestuale applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la limitazione alla liberta' personale alla quale e' stato sottoposto l'imputato sia di fatto paragonabile alla misura degli arresti domiciliari.

3.1. Premesso che nel giudizio di merito e' stata disposta ex art. 275 c.p.p., comma 3, l'applicazione cumulativa delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, la deduzione difensiva e' errata in diritto la' dove pretende di applicare il richiamato principio di diritto che riguarda pero' la misura dell'obbligo di dimora con annesso divieto di allontanamento dall'abitazione. Si e', infatti, chiarito che l'elemento caratterizzante della assimilazione tra l'obbligo di dimora, con annesso divieto di allontanamento dall'abitazione, e gli arresti domiciliari e' piuttosto quello della arbitraria sottoposizione alla permanenza domiciliare per la maggior parte della giornata.

3.2. E' il caso di notare, del resto, che l'obbligo accessorio di permanenza domiciliare (per la maggior parte della giornata) non risulta essere stato applicato nel caso di specie, mentre la congiunta applicazione all'imputato della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che non contiene affatto il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, non e' in grado di determinare neppure in astratto una situazione di fatto paragonabile a quella degli arresti domiciliari, in quanto il giudice si deve limitare a fissare "i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato", cosi', piuttosto, favorendo lo svolgimento di una normale vita professionale di relazione.

4. All'inammissibilita' del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così' deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

